



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Palermo
Sezione Tecnica
Ordinanza N°107/2016
ACCESSO E CIRCOLAZIONE STRADALE IN PORTO

Il Contrammiraglio (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Palermo:

VISTA: la propria ordinanza n. 65/2013 in data 25.08.2013 con cui è stato approvato il “Regolamento di sicurezza nel porto di Palermo” segnatamente il CAPO X “Accesso e circolazione stradale in Porto”;;

VISTO: il Codice della Navigazione approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO: il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;

VISTO: Il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della strada” e successive modifiche ed integrazioni

VISTA: la legge n. 84/94 “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 02/2016 del 21/01/2016 e n. 54/2016 del 29/06/2016;

VISTA: la Direttiva prot. n. 26832 in data 06 Ottobre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acque interne - Divisione 2;

VISTA: la propria nota n. 0061651 in data 05/10/2016;

VISTA: la nota n. 9264/16 in data 13/10/2016 dell'Autorità Portuale di Palermo;

VISTA: la propria nota n. 65124 in data 20/10/2016;

RITENUTO: in via transitoria e nelle more della presentazione da parte dell'autorità Portuale di Palermo di un Piano di Viabilità /Planimetria aggiornato, di dover disciplinare, come indicato negli articoli seguenti, la circolazione stradale in ambito portuale con i pertinenti limiti e divieti e le misure sanzionatorie previste dal Codice della Navigazione e dal Codice della Strada;

ORDINA

Art. 1. Campo di applicazione, circolazione e segnaletica

Le norme in tema di accesso e circolazione stradale si applicano all'intero ambito portuale di Palermo, comprensivo dell'area industriale, ricompreso entro i limiti del piano regolatore del Porto di Palermo. Le norme sulla circolazione stradale (art. 4 e 5 seguenti), si applicano in via transitoria e fino alla predisposizione, presentazione ed adozione del Piano di Viabilità/Planimetria portuale che dovrà indicare, gli obblighi, i divieti e le limitazioni sulla

circolazione stradale portuale. La segnaletica orizzontale e verticale nonché gli indicatori di corsia, i separatori di carreggiata, i dissuasori di velocità, i catarifrangenti e gli altri elementi di segnalazione, posti in opera dall'Autorità Portuale di Palermo, dovranno essere conformi alle disposizioni del vigente Codice della Strada.

Art. 2. Controlli di Security, Polizia e Doganali

L'accesso in Porto dei veicoli sia di giorno che di notte è consentito solo previa esibizione del pass di accesso, del titolo di viaggio o di altra idonea autorizzazione.

A tal fine, tutte le persone che entrano od escono dal porto con veicoli, hanno l'obbligo di fermarsi ai varchi per gli eventuali controlli di security, polizia e doganali.

Art. 3. Varchi

L'ingresso al Porto deve avvenire esclusivamente attraverso i varchi aperti al traffico con le limitazioni di orario e di tipo di traffico indicati nelle disposizioni di dettaglio emanate dall'Autorità Portuale di Palermo.

Nella zona portuale del "Cantiere Navale" ed a bordo delle navi ivi ormeggiate, considerati i rischi connessi alle attività che vi si svolgono, l'accesso può essere consentito soltanto per specifici motivi di lavoro ovvero con regolare permesso di accesso rilasciato della competente soc. Fincantieri – stabilimento di Palermo.

Art. 4. Limite di velocità dei veicoli circolanti in porto

La velocità massima consentita agli autoveicoli che impegnano le aree portuali rese pubbliche e destinate alla circolazione stradale, così come individuate dalla competente Autorità Portuale, è di 25 (venticinque) chilometri orari; qualora necessario, si deve procedere a passo d'uomo.

La velocità massima consentita ai veicoli che transitano nelle zone del porto sotto indicate è di 10 chilometri orari:

- a) Piazzali destinati allo stazionamento ed imbarco sulle navi traghetto;
- b) Tratti viari adiacenti ai piazzali di stazionamento ed imbarco sulle navi traghetto;
- c) Tratti viari in corrispondenza dei binari ferroviari.

Art. 5 Accesso, sosta e fermata dei veicoli in porto

E' fatto divieto di accedere in porto senza permesso di accesso o valido motivo. Al fine di consentire ai competenti organi di controllo ai varchi, il permesso di accesso deve essere sempre esposto in una zona facilmente visibile dagli operatori.

Lungo le banchine, i moli, i pontili e le calate del porto ove è ammessa la circolazione veicolare è vietata permanentemente la fermata e/o la sosta fuori dai posteggi indicati da apposita segnaletica.

Nelle ore notturne possono sostare in porto soltanto gli automezzi impegnati nelle operazioni di sbarco e/o imbarco, quelli di persone che si trovano per motivi di lavoro e i veicoli di coloro che vi abitano e dei loro visitatori.

E' vietata la fermata e/o la sosta dei veicoli:

- a) nel raggio di azione dei mezzi meccanici;
- b) dal ciglio delle banchine a meno di 2(due) metri;

- c) in prossimità di cavi di ormeggio in tensione;
- d) allo sbocco dei passi carrabili;
- e) sopra o in prossimità delle prese d'acque, telefoniche ed elettriche;
- f) nei parcheggi destinati ad altre categorie;
- g) in aree non aperte alla circolazione;
- h) circolare in area non aperta alla circolazione e sosta;

Sulle banchine operative provviste di mezzi meccanici è consentita la fermata dei soli veicoli merci per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di carico e/o scarico e sempre che sia presente il conducente.

Art. 6. Rilascio permessi di accesso in porto

L'accesso in Porto con veicoli per l'espletamento di servizi ed attività in ambito portuale è consentito ai soggetti muniti di apposito pass di accesso rilasciato dall'Autorità Portuale di Palermo.

Oltre ai permessi di accesso suindicati, sono validi i contrassegni per l'accesso nei porti ed il parcheggio nelle aree portuali rilasciate alle autovetture del personale dell'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. 30 luglio 1970) di cui si allega un fac-simile;

Art. 7 Nuovi Permessi di accesso in Porto - Norma transitoria

A far data dal 31/10/2016 e inderogabilmente fino al 31/12/2016, nuovi permessi di accesso in Porto verranno rilasciati in via transitoria da questa Capitaneria di Porto al fine di consentire all'Autorità Portuale di Palermo di attivare le procedure organizzative ed amministrative per il rilascio dei Pass (contrassegni).

Restano validi i permessi già rilasciati e prorogati fino al 31/12/2016 con l'Ordinanza 54/2016 citata.

Art. 8. Revoche

I permessi di accesso, circolazione e sosta in porto, sia temporanei che permanenti, qualora vi siano i presupposti, possono essere ritirati in qualsiasi momento a cura degli organi di Polizia operanti e dall'Autorità Marittima. Il permesso ritirato verrà inviato all'Autorità Portuale per le eventuali azioni di competenza.

Art. 9. I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1174 comma 2° del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.

Art. 10. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza che entra in vigore il 31/10/2016.

Palermo, 21/10/2016

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP) Gaetano MARTINEZ

